



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 587 del 2013, proposto da:
Società Re-Investimenti, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Rispoli presso il quale è elettivamente
domiciliata in Napoli in piazza Trieste e Trento n. 48;

contro

Comune di Napoli, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Barbara
Accattatis Chalons D'Oranges, Antonio Andreottola, Carpentieri Eleonora, Bruno
Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini,
Bruno Ricci e Raffaele Romano, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato
in Napoli, P.zza Municipio, Palazzo S. Giacomo presso l'Avvocatura municipale;
ENAC – Ente nazionale per l'Aviazione Civile, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Napoli, domiciliata ope legis in Napoli alla via A. Diaz n. 11;

per l'annullamento

a) del provvedimento prot. n. 2012/857063 del 09.11.2012, notificato in data 23.11.2012, di sospensione dell'istanza di permesso di costruire concernente l'immobile sito in Napoli alla via U. Masoni n. 10, ai sensi dell'art. 12 co. 3 d.P.R. 380/2001, fino all'adozione del piano di rischio aeroportuale da parte del Comune e si annulla il mandato di pagamento del contributo di costruzione; b) della nota prot. 21362/IPP del 17.02.2012 inviata dall'ENAC al Comune di Napoli, in cui si precisava che, ai sensi dell'art. 707 del cod. nav., all'interno del perimetro dell'area sottoposta a vincolo aeroportuale erano vietate nuove opere o attività fino all'adozione del piano di rischio aeroportuale da parte del Comune; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale; nonché per la condanna del Comune di Napoli al rilascio del permesso di costruire.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Napoli e dell'E.N.A.C.- Ente Nazionale Per L' Aviazione Civile;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2013 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso iscritto al n. 587 dell'anno 2013, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva: di essere proprietaria dell'immobile sito in Napoli alla via U. Masoni n. 10, per averlo acquistato in sede di procedura fallimentare;

di aver ottenuto un permesso di costruire per la riqualificazione di tale immobile, da destinare ad abitazioni e parcheggi pertinenziali;

che tuttavia, dopo una lunga e defatigante procedura per ottenere il permesso di costruire, il Comune adottava l'atto in epigrafe.

Instava quindi per l'annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.

Si costituiva l'Amministrazione chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via graduata, rigettare il ricorso.

All'udienza del 27.02.2013, con ordinanza n. 370/2013, l'istanza cautelare è stata accolta.

All'udienza del 27.11.2013, il ricorso è stato assunto in decisione.

DIRITTO

La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 12 co. 3 d.P.R. 380/2001, atteso che tale norma esige uno strumento urbanistico adottato, o il contrasto con la normativa urbanistica vigente, ciò che manca nel caso di specie; nella sostanza, si impone un vincolo di in edificabilità a tempo indeterminato; l'art. 707 cod. nav. non prevede alcuna misura di salvaguardia, anzi prevede che i piani urbanistici debbano essere adeguati alle esigenze del traffico aereo; pertanto, occorre adeguare il PRG; comunque, non c'è alcuna interferenza o rischio; la procedura di cui all'art. 707 non è stata rispettata, ed il privato non ha avuto alcuna possibilità di partecipare al procedimento.

L'Amministrazione eccepiva, in memoria depositata in data 22.02.2013, che l'arresto del procedimento è stato determinato dall'intervento dell'ENAC, che ha rappresentato come ogni intervento edilizio nella zona in questione dovesse necessariamente attendere l'approvazione dei piani di rischio; è incontestato che

l'immobile ricada nella fascia di rischio; gli interessi in gioco (sicurezza dei voli ed incolumità delle persone) impongono di sospendere il procedimento.

L'ENAC, in memoria depositata in data 23.02.2013, ribadiva che in mancanza del piano di rischio, e quale che sia la causa della mancata approvazione dello stesso, le attività edilizia non possono essere autorizzate.

Il ricorso va respinto, per i motivi di seguito precisati.

Occorre precisare che, all'udienza del 27.02.2013, con ordinanza n. 370/2013, l'istanza cautelare è stata accolta nel senso di imporre alle Amministrazioni resistenti l'adozione del piano di rischio, da adottare entro 120 (centoventi) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, atteso che il procedimento di rilascio del titolo edilizio non può rimanere sospeso sine die.

In memoria depositata in data 5.11.2013 la ricorrente eccepiva che il Comune non aveva ottemperato all'ordinanza cautelare, non avendo depositato il piano entro i termini prescritti.

L'Amministrazione, in memoria depositata in data 7.11.2013, eccepiva di aver fatto tutto quanto era nelle sue competenze per l'adozione del piano di rischio, e che ora l'adozione dipendeva da altre Amministrazioni e dall'Enac; e chiedeva dunque un congruo rinvio.

Pertanto, come eccepito dal Comune e non contestato dalle altre parti, l'Amministrazione comunale ha fatto quanto era nelle sue competenze per l'adozione del piano, per cui non le si può addebitare alcuna inerzia.

Allo stato risultano viceversa inadempienti le altre Amministrazioni chiamate dal legislatore a partecipare al procedimento per l'adozione dello strumento urbanistico.

Ne consegue, per converso, che la parte ricorrente dovrà compulsare, con gli strumenti assicurati dall'ordinamento (in particolare, con l'azione di cui agli artt. 31

e 117 c.p.a.) le altre Amministrazioni, il cui contributo decisionale è necessario per l'adozione del piano di rischio in questione.

Non possono essere accolte neanche le censure avverso il provvedimento sub b), atteso che – come correttamente eccepito dall'ENAC - in mancanza del piano di rischio, e quale che sia la causa della mancata approvazione dello stesso, le attività edilizie non possono essere autorizzate.

Per questo motivo, non può essere accolta neanche la domanda finalizzata ad ottenere la condanna del Comune di Napoli al rilascio del permesso di costruire; fermo restando l'obbligo delle autorità amministrative competenti ad adottare il predetto piano.

Sussistono giusti motivi, attesa la peculiarità della questione e la sostanziale legittimità della pretesa avanzata dalla ricorrente all'adozione del ripetuto piano, per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, quarta sezione di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:

1. Respinge il ricorso n. 587 dell'anno 2013;
2. Rigetla la domanda di condanna del Comune di Napoli al rilascio del permesso di costruire;
3. Compensa integralmente le spese tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2013 – 15.01.2014 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere, Estensore

Achille Sinatra, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/02/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)